

Sentenza n. 5/16

## **IL TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO**

composto dai Signori:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Ermanno de Francisco	Componente relatore
Cons. Eugenio Mele	Componente

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

nel procedimento in appello proposto da Baby Race srl. (proc. 1/16) avverso la decisione n. 72 del 13.3.16, assunta presso il kartodromo South Garda dai CC.SS. del “Trofeo Andrea Margutti” Trofeo Andrea Margutti, Classe OKJ, prefinale, concernete il conduttore Noah Watt, n. di gara 316.

### **FATTO**

All’inizio del giro di ricognizione il kart dell’appellante non si avviava e veniva perciò fatto arretrare manualmente in zona di sicurezza e quivi assistito.

Il mezzo ripartiva dopo una rapida riparazione (asseritamente, il cambio di candela), mentre i primi degli altri concorrenti completavano il giro di pista.

Si impugna in questa sede l’irrogazione, da parte del Collegio dei CC.SS., della sanzione dell’esclusione dalla classifica della prefinale di gara.

L’impugnata decisione così motiva: “*A seguito del segnale di messa in moto da parte del Direttore di gara, il Conduttore riceveva assistenza da parte di più meccanici in zona non consentita*”, altresì rilevando che “*Qualunque riparazione è proibita fuori dall’area di riparazione*” e che, dunque, sarebbe stato tenuto un “*Comportamento che ha violato le norme sportive*”.

All’odierna pubblica udienza – udito il Procuratore federale, che ha concluso per la reiezione dell’appello – la causa è stata assunta in decisione.

## **DIRITTO**

L'impugnata decisione del Collegio dei CC.SS. – come si è già esposto nella narrativa in fatto che precede – ha basato l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla classifica, sostanzialmente, sui seguenti rilievi:

- 1) che il Conducente abbia ricevuto assistenza da parte di più meccanici in zona non consentita;
- 2) che la riparazione sia avvenuta fuori dall'area a ciò destinata;
- 3) che, complessivamente, sia stato posto in essere un comportamento genericamente violativo delle norme sportive.

In esito alla visione, nel contraddittorio delle parti, del filmato delle fasi di gara in cui si sono svolti i fatti sanzionati, questo T.N.A. giudica l'appello del Concorrente Baby Race parzialmente fondato, nei sensi di cui appresso.

Circa il punto 1) delle superiori contestazioni, si rileva che l'assistenza fornita al kart dal proprio meccanico (in termini di spinta per procurare l'accensione del mezzo), non è andata al di là della linea che – secondo le stesse indicazioni fornite a questo Tribunale dal presidente del Collegio dei CC.SS. Marco Mirabella (esaminate anch'esse in contraddittorio) – delimita la zona entro cui può spingersi il mezzo per provocarne la messa in moto (ossia la linea bianca ubicata al termine della prima curva, ben oltre l'uscita dalla pre-griglia).

Prima di tale linea, infatti, è certamente cessata la spinta al mezzo e, siccome esso non si era avviato, il pilota è sceso ponendosi fuori dalla pista.

Ulteriore profilo di contestazione riguarda il fatto che, successivamente, il mezzo sia stato riportato nella zona di provenienza (senza invertire la marcia, ma semplicemente mediante spinta all'indietro) con l'assistenza di più persone.

Parte appellante deduce, in proposito, che dalle tute indossate da coloro che spinsero il mezzo in tal frangente sarebbe dato evincere che solo uno (lo stesso soggetto che aveva fornito la spinta iniziale) fosse il meccanico della Baby Race, l'altro soggetto essendo un meccanico di una diversa scuderia.

Osserva in proposito il Tribunale che – indipendentemente da chi fossero coloro che spinsero il kart al di fuori della pista, e dandosi comunque atto che



solo uno di costoro indossava la tuta con i contrassegni della Baby Race – tale condotta è esattamente quella richiesta (a chiunque) dal regolamento sportivo (cfr. art. 3.6.3 Codice di condotta di guida per licenze di guidatori internazionali di kart, per il caso di “*Karts stopping during a race*”), per evidenti ragioni di sicurezza: su ogni altra questione, infatti, fa premio l’esigenza che il mezzo sia rimosso al più presto dalla posizione in cui costituisca pericolo per gli altri corridori, il che è precisamente quanto è stato fatto nella circostanza come emerge dalle evidenze del filmato della gara.

Fin qui, dunque, l’appello può considerarsi sostanzialmente fondato.

Al concorrente è stato altresì contestato, come si è detto, che la riparazione sia stata effettuata fuori dall’area a ciò destinata.

Tale circostanza – almeno in esito a una benevola valutazione delle immagini visionate, peraltro giustificata dalla concitazione con cui la vicenda si è svolta – è solo parzialmente fondata.

Invero il kart è stato dapprima trainato, all’indietro, fuori dalla pista (cioè nell’area di partenza della gara); quindi è stato ulteriormente spinto (quasi completamente) all’interno dell’area di pre-griglia e, comunque, certamente del tutto al di fuori della zona in cui sarebbero potuti transitare i corridori.

Se, dunque, l’area in cui avvenne la riparazione non sia stata esattamente quella a ciò destinata, è comunque palese come la zona in cui si è operato sia del tutto al di fuori da quella destinata alla gara (salvo il possibile transito, ma a velocità ridotta, dei piloti che si fermano ai box): ciò che induce a concludere, con certezza, che una violazione vi sia bensì stata, ma che essa non sia stata di quella tale gravità che è stata invece ritenuta dai CC.SS. nel riconnettervi la sanzione dell’esclusione dalla prefinale di gara.

Merita infine un cenno l’ulteriore contestazione che, complessivamente, sia stato tenuto un comportamento genericamente violativo di norme sportive.

In disparte l’assoluta genericità di siffatta contestazione, ciò è certamente vero: soprattutto con riguardo al fatto (peraltro non menzionato dalla decisione impugnata, e come tale non assumibile a fondamento della sanzione irrogata)



che, al termine della riparazione, il kart è rientrato in pista senza attendere il segnale del Direttore di gara (che, anzi, cercava vanamente di trattenerlo) e altresì senza far uso dell'apposita corsia di accelerazione, bensì inserendosi direttamente in pista mercé la contingente assenza di altre vetture in transito.

Tutto ciò considerato, questo T.N.A. ritiene che la condotta tenuta dal concorrente qui appellante, pur essendo stata parzialmente violativa dei doveri di condotta nei sensi sopra esposti, non vada sanzionata – in esito a una ragionevole applicazione del principio di proporzionalità tra fatto commesso e pena applicata – con l'esclusione dalla classifica che i CC.SS. hanno inflitto, bensì possa trovare adeguata sanzione a livello inferiore, mediante l'irrogazione della pena pecuniaria di cui in dispositivo: al cui pagamento conseguirà la definitiva re-inclusione dell'appellante nella classifica della gara di cui trattasi.

Dal parziale accoglimento del gravame deriva la parimenti parziale restituzione del deposito cauzionale, nella misura di cui in dispositivo.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale Nazionale di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l'effetto, sostituisce, nei sensi e con le modalità indicate in motivazione, la sanzione dell'esclusione dalla classifica di gara con la sanzione pecuniaria di € 5.000,00 (Cinquemila/00).

Ordina la restituzione del deposito cauzionale limitatamente a due terzi del relativo importo, da effettuarsi dopo l'avvenuto versamento della suddetta sanzione, e con incameramento della residua frazione.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.

Il Presidente Claudio Zucchelli

Il Relatore Ermanno de Francisco

Il Segretario Francesco Pantano